DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 7

Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere

L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Versione in vigore dal 2 aprile 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale-103-1991/art-7-retribuzione-imponibile-per-i-detenuti-ed-internati-ammessi-al-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it